

Mantova, 28 novembre 2002

Si allega di seguito il documento interpretativo del D.Lgs. 494/528, prodotto dal gruppo di lavoro istituito nell'ambito della Commissione Ex art. 27 D.Lgs. 626/94 della Provincia di Mantova. Il documento è suscettibile integrazioni e modifiche, in previsione di nuovi contributi o dell'evoluzione della normativa.

Argomenti trattati:

- 1) LAVORATORI AUTONOMI – IMPRESE *
- 2) RISCHI DELL'ALLEGATO II
- 3) CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA, IN RAPPORTO AL PSC E PSS
- 4) CONTENUTI DEL POS
- 5) INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
- 6) VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI: DOCUMENTAZIONE

* I contenuti riguardanti il tema "LAVORATORI AUTONOMI – IMPRESE" rappresentano il parere dell'ASL sull'argomento e non il prodotto del Gruppo di Lavoro.

**DOCUMENTO D'INTERPRETAZIONE DEL D.Lgs. 494/528
DEL GRUPPO DI LAVORO ISTITUITO NELL'AMBITO DELLA
COMMISSIONE EX ART. 27 DEL D.Lgs.626**

Il presente documento, che non vuole essere una ulteriore linea guida per chi si occupa dell'applicazione della DIRETTIVA CANTIERI, ha lo scopo di mettere per iscritto quanto condiviso all'interno del gruppo formatosi in seno alla Commissione ex art. 27 del D.Lgs. 626/94 della Provincia di Mantova, relativamente ad alcuni disposti del Decreto legislativo 494-528, la cui applicazione è parsa fino ad ora stimolare interpretazioni diverse e, in alcuni casi, contrastanti non solo tra di loro, bensì con lo spirito stesso della Direttiva europea. Per tale motivo si è tentato di ulteriormente specificare alcune questioni che sono parse non sufficientemente chiarite pure dalle circolari ministeriali e dalle linee guida applicative finora divulgate.

Pur auspicando che quanto proposto di seguito trovi la più ampia condivisione tra i soggetti, soprattutto locali, interessati all'applicazione delle norme interpretate, al fine di contribuire a ridurre l'area del possibile contenzioso conseguente all'applicazione del decreto, è chiaro che non si possono escludere eventuali pronunciamenti difformi su questioni specifiche, che presentino aspetti particolari, tanto dell'Autorità Giudiziaria, quanto degli stessi organi di vigilanza.

E' altresì scontato che quando intervenissero "chiarimenti superiori", quali i decreti ministeriali in esecuzione del D.Lgs., attesi da tempo, le indicazioni contenute nel presente protocollo decadrebbero qualora fossero con essi in contrasto.

1) **LAVORATORI AUTONOMI - IMPRESE ; *In che misura è applicabile il D.Lgs 494, come modificato dal D.Lgs 528, nei cantieri in cui siano presenti soltanto lavoratori autonomi ovvero una sola impresa e più lavoratori autonomi.***

Il problema interpretativo su esposto esiste, non tanto per una questione di puntiglio applicativo delle norme del decreto che richiedono maggior impegno (soprattutto economico) da parte del committente, quanto perché l'assenza, di fatto, di obblighi di coordinamento, indipendentemente dall'entità delle opere in esecuzione, nei cantieri in cui è presente una sola impresa ed eventualmente di una moltitudine di lavoratori autonomi, ovvero soltanto di questi ultimi (spesso soltanto formalmente autonomi), crea situazioni di squilibrio e di ingiustizia, oltre che di rischio concreto.

Preso atto che le modifiche apportate dal D.Lgs 528 al D.Lgs. 494 hanno allargato il novero delle situazioni in cui non ricorre l'obbligo di nomina dei coordinatori e della predisposizione del piano della sicurezza e coordinamento, diventa indispensabile definire criteri che permettano di discriminare le situazioni in cui l'autonomia dei lavoratori artigiani è fittizia e strumentale, in funzione elusiva degli obblighi di legge, da quelle in cui artigiani senza dipendenti lavorano in autonomia effettiva. Intendendo con tale locuzione qualificare essenzialmente una condizione lavorativa che comporta assunzione piena di responsabilità sul piano professionale e che, inevitabilmente, coinvolge esclusivamente la sfera individuale, tanto nella scelta delle modalità di esecuzione dei compiti affidati, quanto nella garanzia del risultato da raggiungere.

Esaminando la questione dal punto di vista degli obblighi in capo al committente, si rileva che, mentre il 494 imponeva la nomina dei coordinatori e la predisposizione del piano, anche nel caso in cui nel cantiere intervenisse una sola impresa, qualora fosse stata superata una certa entità dell'opera, il 528 esclude l'obbligo di nomina dei coordinatori e

redazione del P.S.C. quando in cantiere intervenga una sola impresa ed eventualmente più lavoratori autonomi.

Come in precedenza nessun obbligo di redazione del PSC e nomina dei coordinatori esiste nel caso in cui nel cantiere operino soltanto lavoratori autonomi.

Spetta, inoltre, al committente, o al responsabile dei lavori da esso delegato, l'obbligo di accertare l'idoneità tecnico professionale, tanto delle imprese, quanto dei lavoratori autonomi. Anche se può ammettersi che il committente possa assolvere a tale obbligo tramite il coordinatore per l'esecuzione, il D.Lgs. 494-528 non prevede che la responsabilità in capo al committente possa essere delegata a soggetto diverso dal Responsabile dei lavori.

Al committente o al Responsabile dei lavori spetta pure l'obbligo di prevedere la durata dei lavori o delle fasi di lavoro. Si evidenzia che nella formulazione della norma, l'adempimento a quest'obbligo sembra essere preliminare e pregiudiziale a qualsiasi pianificazione della sicurezza.

Ciò premesso, è evidente che gli obblighi in capo al committente, di grande importanza a fini di sicurezza, anche considerando il richiamo all'art. 3 del D.Lgs. 626 (la cui inosservanza, peraltro, è priva di sanzioni), non impongono al committente medesimo azioni di coordinamento efficace (e dimostrabili) quanto quelle poste in capo al coordinatore per l'esecuzione dall'art. 5 del D.Lgs. 528, se non nel caso in cui la figura di committente si sovrappone a quella del datore di lavoro per effetto dell'art. 7 del D.Lgs. 626.

L'esperienza fino ad ora maturata, del resto, induce a ritenere che, nella maggior parte dei casi, l'assenza di figure di coordinamento professionali dal cantiere influisca negativamente, non solo sulla pianificazione dei lavori e, quindi, sulle azioni preventive, bensì anche sulla osservanza delle norme di legge di tutela della sicurezza del lavoro.

Nella pratica la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza del cantiere esercitata dai committenti è risultata insoddisfacente, se non del tutto assente, nella quasi totalità dei casi esaminati.

Considerando che la sola motivazione che esclude la necessità di nominare coordinatori per la sicurezza e predisporre il PSC è costituita dalla previsione che in cantiere intervenga una sola impresa con lavoratori dipendenti, ovvero intervengano soltanto lavoratori autonomi, sembra evidente la necessità di individuare con il massimo rigore i criteri che permettano di discriminare le situazioni in cui la nomina dei coordinatori e la predisposizione del PSC possono essere legittimamente omesse, senza che ciò risulti pregiudizievole per le condizioni di sicurezza dei cantieri, dalle situazioni che, utilizzando strumentalmente la previsione relativa alla presenza in cantiere di una sola impresa, oppure di soli lavoratori autonomi, tendono essenzialmente a sfuggire agli obblighi citati, rendendo più precarie le condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori presenti.

Senza addentrarci in difficili trattazioni giuridiche sulla definizione di lavoratore autonomo e su ciò che deve intendersi con il termine impresa, tentiamo di trovare criteri accettabili per effettuare le distinzioni che ci premono.

Supponendo che un cantiere superi i 200 u/g, o presenti i rischi dell'allegato 2, nel quale sia stata incaricata della realizzazione dell'opera una sola impresa con lavoratori subordinati, oppure non sia stata incaricata alcuna impresa e siano impiegati soltanto artigiani senza dipendenti (definiti lavoratori autonomi) che, in realtà, siano in rapporto tra loro o con l'impresa prima esecutrice come fossero subordinati, determinando perciò una situazione elusiva dell'obbligo di pianificare la sicurezza, solo in quanto artatamente costruita, si ritiene che potrebbe essere utile considerare alcuni elementi della situazione, precisato che, se da un lato si vuole evitare la facile elusione delle norme del D.Lgs. in materia di coordinamento

della sicurezza, neppure può ammettersi di travalicare il dettato della legge con forzature che potrebbero essere contraddette in sede di giudizio.

Si sottolinea che ad inficiare la qualità della “autonomia” dell’artigiano può essere non solo la subordinazione ad un’impresa, bensì, come frequentemente accade, il rapporto di dipendenza, di fatto, da un altro artigiano, spesso camuffato da rapporto di collaborazione, senza comprendere in ciò le situazioni di chiara irregolarità del rapporto di lavoro sul piano contributivo ed assicurativo.

Da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione IV penale – 28 gennaio 2002 – Pres. Battisti, Est. Brusco) sono dedotti alcuni elementi “sintomatici” la cui verifica può aiutare a individuare lavoratori formalmente autonomi ma in realtà subordinati:

- l’attività svolta dal lavoratore autonomo rientra nel ciclo lavorativo dell’attività dell’impresa con cui lo stesso collabora;
- assenza di autonomia organizzativa da parte del cosiddetto lavoratore autonomo, il quale interviene nel cantiere senza obbligo di risultato;
- inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale dell’impresa
- nella fattispecie oggetto della sentenza veniva rilevato pure un ulteriore elemento, a conferma del rapporto di subordinazione reale, costituito dallo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni non attinenti alla specializzazione dello stesso.

Ad ulteriore specificazione dei criteri generali su esposti, a nostra volta, potremmo aggiungere altri elementi che, se verificati, possono ulteriormente definire il quadro della situazione, precisato che per caratterizzare un lavoratore autonomo come subordinato, occorrerà riscontrare contemporaneamente più elementi:

- la tipologia dei lavori eseguiti: il livello di “specializzazione” dell’artigiano senza dipendenti, rispetto alle imprese ed agli altri artigiani presenti in cantiere, può essere indice di autonomia effettiva. In tal senso sono da ritenere specializzati e quindi autonomi, a titolo esemplificativo, i lavori dell’elettricista, dell’idraulico, dell’imbianchino, del piastrellista, ecc. rispetto all’impresa edile esecutrice delle opere murarie. Un limite evidente all’autonomia del lavoro specializzato, soprattutto nei confronti di altri artigiani, è posto dalla necessità di collaborazione, la cui entità può variare a seconda della complessità dell’opera da realizzare (ad esempio la posa di cavi o di tubazioni che richiedano l’intervento contemporaneo di più lavoratori), dalla tipologia del cantiere e dell’organizzazione del lavoro (ad esempio l’intervento di un lavoratore sedicente autonomo a servizio di altri). E’ pure evidente che in tali casi è chiamata in gioco la responsabilità di valutazione del committente e/o del responsabile dei lavori circa le capacità tecnico professionali del lavoratore autonomo;
- le fasi temporali dei lavori: la presenza in cantiere di artigiani senza dipendenti in tempi diversi rispetto all’impresa esecutrice o rispetto agli altri artigiani può significare autonomia effettiva ;
- l’impiego di capitali ed attrezzature: l’utilizzo di capitali ed attrezzature propri, da parte dell’artigiano, implica normalmente condizioni di autonomia effettiva. Una situazione diversa, d’altra parte, non significa necessariamente rapporto di subordinazione. Ad esempio l’utilizzo del ponteggio o della gru di proprietà dell’impresa edile esecutrice da parte del lattoniere o da parte del restauratore di affreschi non significa necessariamente rapporto di subordinazione dall’impresa che ne è la proprietaria ;

- i rapporti contrattuali: ad esempio il rapporto diretto dei lavoratori autonomi con il committente o il responsabile dei lavori, qualora esistente, senza alcuna intermediazione da parte di un'impresa esecutrice (o di un altro artigiano) deporrebbe a favore di un riconoscimento di autonomia effettiva ;

In cantiere sono, pertanto, verificabili due ipotesi :

- 1) presenza di artigiani effettivamente autonomi
- 2) presenza di artigiani senza dipendenti, formalmente autonomi ma in realtà subordinati ad un'impresa o ad altri artigiani

Qualora sia accertata la presenza di lavoratori "falsamente autonomi", si ritiene possano concretizzarsi due possibilità :

- essi vengono considerati lavoratori subordinati dell'impresa esecutrice, o di altro artigiano, per effetto della L. 1369 e, pertanto, si ritiene presente in cantiere una sola impresa, il cui rappresentante legale sarà ritenuto responsabile anche delle condizioni di sicurezza degli altri lavoratori, con tutto quanto consegue : valutazione dei rischi dei lavoratori falsamente autonomi nel piano operativo della sicurezza dell'impresa, oppure obbligo per l'artigiano, individuato quale datore di lavoro, di redigere il POS, sorveglianza sanitaria a carico dello stesso nei confronti degli altri, fornitura dei DPI, ecc.;
- i lavoratori autonomi vengono considerati alla stregua di imprese (normalmente i lavoratori autonomi sono effettivamente iscritti alla CCIAA come imprese individuali) facendo scattare gli obblighi conseguenti a carico del Committente e/o del Responsabile dei lavori: nomina dei coordinatori per la sicurezza e predisposizione del PSC, qualora l'entità del cantiere lo richieda.

Il caso richiedente maggior "forzatura" interpretativa, probabilmente, è quello costituito da un cantiere nel quale siano presenti soltanto artigiani senza dipendenti e nessuna impresa con lavoratori subordinati.

E' consigliabile, pertanto, valutare la situazione concreta, considerando l'entità ed i rischi effettivi del cantiere, ricordando che il committente, in ogni caso, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico - professionale, tanto delle imprese, quanto dei lavoratori autonomi (art. 3, comma 8, lett. a), oltre che a definire durante la messa a punto del progetto, la durata dei lavori e delle fasi di lavoro, attenendosi ai principi generali dell'art. 3 del D.Lgs. 626.

Occorrerà ovviamente considerare che sia necessario nominare il solo coordinatore per l'esecuzione nei cantieri in cui inizialmente era prevista una sola impresa e, successivamente, ne sono state incaricate altre, qualora si verificano i rischi dell'allegato 2, oppure se l'entità dei lavori supera i 200 u/g. In questo caso il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di redigere il PSC ed il fascicolo della costruzione. Per ciò che concerne lo status di impresa vale quanto esposto sopra.

- 2) **RISCHI DELL'ALLEGATO II ; quali contenuti dare alla specificazione "se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera"** a proposito dei rischi di seppellimento a o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto

da altezza superiore a m 2, per cui vige l'obbligo di nomina dei coordinatori e di redazione del PSC anche per cantieri di entità inferiore ai 200 U/g, nei quali operino più imprese anche non contemporaneamente

E' evidente che la vaghezza della frase in questione, in assenza di ulteriori precisazioni ufficiali (da farsi con decreto ministeriale), può generare una pressoché illimitata formulazione di liste di condizioni cosiddette aggravanti.

A tutt'oggi l'elencazione più autorevole, anche se indubbiamente incompleta e bisognosa di precisazioni è quella fornita dalle **"Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 494/96"**, approvate nel giugno del 1997 dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome.

E' bene precisare, tuttavia, per un corretto inquadramento dell'elenco dei lavori contenuto nelle linee guida interregionali, che lo scopo per cui era stato formulato al tempo in cui il 494 non era stato ancora modificato era diverso da quello attuale.

Nel 1997 si trattava, infatti, di definire :

- a) quali situazioni andassero comunque notificate, oltre a quelle per cui era prescritta, secondo parametri diversi, la redazione del PSC ;
- b) indicare per quali cantieri, di entità maggiore ai 300 U/g, anche in presenza di una sola impresa, fosse obbligatoria la redazione del PSC.

Relativamente al rischio di seppellimento, pertanto, le linee guida interregionali consideravano condizioni aggravanti :

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica ;
- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1, comma 3 ;
- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere ;
- presenza di traffico pesante ;
- escavazioni dei cunicoli ;
- escavazioni con presenza di acqua o gas

La bozza di linee guida della Regione Lombardia esemplifica, in modo non esaustivo, la problematica, riprendendo parzialmente la casistica proposta nel documento concertato tra Procura e SPSAL di Sondrio.

E' da considerare come ulteriore specificazione e in aggiunta alle linee guida del Coordinamento delle Regioni e Province autonome.

Vale a dire che si propone la fusione dei due elenchi.

Relativamente al rischio di caduta dall'alto da oltre 2 m, le linee guida interregionali consigliano di considerare aggravanti quanto meno :

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru ;
- lavori sui tetti ;
- lavori in altezza su strutture non portanti ;
- lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate ;

- lavori effettuati di notte ;
- lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio ;
- lavori con uso ripetitivo e continuativo della cintura di sicurezza ;
- lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili ;

La bozza di linee guida della Regione Lombardia, recependo parzialmente anche in questo caso l'elencazione fatta dal documento della Procura e del SPSAL di Sondrio, propone un elenco sensibilmente diverso, ignorando alcune voci del documento del Coordinamento Interregionale e modificandone altre.

Si ritiene che i due elenchi debbano essere integrati, modificando parzialmente due punti di quello proposto da Coordinamento delle Regioni :

- mantenendo come condizione sempre aggravante il lavoro sui tetti ;
- specificando che si ritiene aggravante il lavoro su ponteggi quando essi debbano essere utilizzati dai lavoratori di più imprese, ovvero il loro utilizzo da parte di un'impresa possa interferire con il lavoro di altre imprese e nel caso che l'opera provvisoria richieda la progettazione.

Circa il punto n° 2 dell'allegato II: **“Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria”** si può dire che se il documento di del Coordinamento delle Regioni e Province autonome era sbrigativo, la proposta interpretativa della Regione Lombardia, nella versione del dicembre 2001, recependo parzialmente l'accordo Procura e SPSAL di Sondrio, può essere ritenuto sufficientemente esemplificativo relativamente al rischio di origine biologica, mentre per quanto riguarda il rischio di origine chimica, non tenendo conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 e della discussione ad esso seguita, risulta sorpassato.

Sarà opportuno seguire, infatti, l'evoluzione del dibattito sul cosiddetto “rischio moderato” e la soluzione che troverà il problema della sua quantificazione/qualificazione in via generale,.

3) CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA, IN RAPPORTO AL PSC E PSS

Alcuni disposti normativi definiscono i contorni entro i quali devono essere formulati i PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA, tanto per i cantieri privati, quanto per i cantieri in cui si eseguono lavori pubblici:

- a) **art. 2 lett. f-ter) D.Lgs. 494-528: “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 626”**
- b) **art. 9 comma 1 lett. c-bis D.Lgs. 494-528: “I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa anche familiare o con meno di dieci addetti redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter)”**

- c) **art. 9 comma 2 D.Lgs. 494-528**: *“l'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 626 ”*
- d) **art. 5 D.Lgs. 494-528 lett. b)**: *“Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano della sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo”*
- e) **art. 12 comma 4 D.Lgs. 494-528**: *“I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori”*
- f) **art. 13 comma 3 D.Lgs. 494-528**: *“Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione”*

Individuati i disposti del 494-528 entro i quali occorre ottemperare all'obbligo di redazione del POS, si cercherà di trarne indicazioni pratiche

Il POS è, quindi, la valutazione dei rischi del cantiere specifico. Non può essere sostituito da un'autocertificazione. Ciò anche nel caso di un'impresa esecutrice che si avvalga solo del lavoro di collaboratori familiari, ad esempio: un un'impresa formata solo da padre e figlio oppure da due fratelli.

Sembrirebbe paradossale, ma è certamente aderente alla norma, il caso di un datore di lavoro di una ditta di falegnameria o di produzione di arredi (o altro), alle dipendenze della quale lavorano meno di dieci lavoratori, che avrebbe sì la facoltà di valutare in modo “semplificato” i rischi nel proprio laboratorio, nel quale è probabile vengano eseguite le lavorazioni più pericolose dell'attività produttiva specifica, mentre per il montaggio in cantiere di serramenti o di arredi in cui fosse impegnato un solo lavoratore, anche solo mezza giornata, o magari per un tempo minore, sarebbe costretto a predisporre un POS.

Potrebbe anche sembrare non rispettato il principio di proporzionalità della pena, in ordine all'applicazione pratica del disposto riportato alla lettera e).

Confrontando, infatti, la pena prevista per la mancata trasmissione del POS ai RLS, quantificata in una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (art. 22, terzo comma, lett.b del D.Lgs 494-528), con la sanzione stabilita dal D.Lgs. 626 per il datore di lavoro che non renda disponibile la documentazione relativa alla valutazione dei rischi aziendali, consistente nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da £ 1.000.000 a 5.000.000 (art. 89, secondo comma, lett. b del 626), si deduce che obblighi analoghi sono sanzionati con pene di gravità molto diverse.

L'ultimo disposto, riportato alla lett. f, prevede l'obbligo di trasmissione del POS da parte dell'impresa esecutrice al solo coordinatore. Sembrirebbe, pertanto, non stabilito il medesimo obbligo nei confronti del committente. Sicuramente non è prevista dal D.Lgs. 494-528 alcuna sanzione nei confronti di quel datore di lavoro che non trasmetta il proprio POS al committente, mentre è sanzionata solo in via amministrativa la mancata trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.

E' altresì da rilevare che non pare corretta sul piano giuridico (Soprani), pur se prevista da una circolare del Ministero del Lavoro, l'applicazione della sanzione stabilita dal D.Lgs.

626, per l'omessa valutazione dei rischi, al Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice che non abbia trasmesso il POS, pure nel caso fosse dimostrato che nemmeno l'ha predisposto, non essendo trasferibile la sanzione prevista per la violazione di una norma di legge alla violazione di un'altra norma.

E' invece sanzionata in via amministrativa l'omessa trasmissione del POS, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ai RLS.

4) CONTENUTI DEL POS

Nella definizione dei contenuti del POS il primo criterio da considerare è certamente il rapporto che lo lega al PSC, ovviamente quando quest'ultimo esiste. E' evidente, infatti che il POS potrà dettagliare la valutazione dei rischi della singola impresa esecutrice ed ignorare i rischi, pure presenti in cantiere, ma che non interferiscono con i lavori della suddetta impresa solo quando esiste il PSC.

In assenza di quest'ultimo il POS ne surrognerà quasi sempre e quasi completamente la funzione. Ciò anche in ragione del fatto che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 528 le situazioni di cantiere nelle quali potrebbe verificarsi la presenza di più POS (cioè presenza di più imprese anche non contemporanea) e assenza di PSC sarebbero soltanto quelle in cui non vengono superati i 200 U/g di entità dell'opera oppure quelle che, pur di entità inferiore non presentano i rischi dell'allegato II. Al proposito sembra superfluo ricordare che è quasi impossibile che in un cantiere edile o di ingegneria civile si svolgano lavori che non esponano il lavoratori a qualcuno dei rischi del suddetto allegato, in particolare rischi che necessitino di sorveglianza sanitaria.

Per quanto concerne l'elenco degli elementi costituenti il POS, si rinvia alla bozza di regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza, in attesa da tempo di essere recepita con D.P.R e divulgata su vari siti internet, mentre per la stesura pratica può essere utilizzato uno dei programmi di recente ampia diffusione.

In ogni caso occorrerà riferirsi ai principi generali dell'art. 3 del 626, con gli adattamenti specifici per i cantieri edili suggeriti dall'art. 8 del 494, avendo presente che (senza dimenticare la legislazione previgente) l'art. 9 e l'allegato IV dello stesso decreto già individuano obblighi particolari a carico dei datori di lavoro per quanto concerne il mantenimento in condizioni di igiene e sicurezza dei posti di lavoro, per cui il POS dovrà indicare le risposte ad essi fornite, anche se in parte fornite nel PSC.

Circa i rapporti tra PSC, ove esistente e POS, si ritiene che mentre il primo debba riportare le scelte di carattere generale e di coordinamento delle operazioni condotte in cantiere dalle diverse imprese, il secondo sia rivolto alla pianificazione della sicurezza relativamente alle operazioni eseguite dalla singola impresa. Per esemplificare: qualora il ponteggio sia previsto in uso a più imprese, la scelta della tipologia dello stesso deve essere fatta nel PSC, mentre nel caso che l'opera provvisoria debba essere usata da una sola impresa, la decisione nel merito potrà essere demandata al POS. Lo stesso dicasi per tutte le altre attrezzature e gli impianti. Ben inteso, andrà verificato dal coordinatore per l'esecuzione che i POS siano compatibili, non solo tra di loro ed il PSC, bensì anche con le scelte progettuali e costruttive.

In merito al rapporto che tra POS e PSS, è da dire :

- il Piano Sostitutivo di sicurezza previsto dal comma 1 bis dell'art. 31 della L. 11/2/1994, n° 109 e successive modifiche, nei cantieri ove si eseguono lavori pubblici, ha la funzione di sostituire il PSC nei casi in cui quest'ultimo non sia previsto ;

- il PSS deve essere predisposto dall'appaltatore o concessionario. E' sottinteso che per ogni cantiere vi sarà un solo PSS, anche in presenza di più imprese esecutrici, ognuna delle quali redigerà un proprio POS ;
- nel caso di un'unica impresa affidataria ed esecutrice dell'appalto pubblico il POS della stessa coinciderà con il PSS.

5) INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Relativamente all'individuazione dei costi della sicurezza, che non possono essere oggetto di ribasso d'asta, il documento che si propone di adottare è sostanzialmente sovrapponibile all'allegato F1 delle linee guida della Regione Lombardia, nell'ultima versione del dicembre 2001, avendo però inserito alcune specificazioni che si ritengono maggiormente esplicative, senza modificare il senso di quanto previsto nel documento regionale. Anche in questo caso vale la precisazione che quando venisse emanato il D.M. specifico, del quale, in varie occasioni, è stata annunciata l'imminente uscita, ci si dovrà adeguare ai criteri in esso previsti.

Riassumendo i principi a cui il documento regionale si informa:

- in linea di principio si può affermare che i costi della sicurezza sono compresi nelle spese generali, le quali possono rappresentare un massimo del 15% del costo d'opera;
- i costi della sicurezza normalmente prevedibili, pertanto, anche qualora assorbissero interamente le spese generali, non saranno superiori al 15% del costo d'opera. In media viene riconosciuto un massimo di un terzo delle spese generali per i costi della sicurezza, vale a dire il 5% del costo d'opera. Il documento della Regione riporta un elenco di opere per le quali vengono individuati dei coefficienti K, minimi e massimi, all'interno dei quali sono da individuare le percentuali dei costi della sicurezza;
- si ammette, tuttavia, che per *“particolari opere con rischi specifici non riscontrabili a priori nell'analisi dei prezzi, in quanto non prevedibili, per le quali è necessario prevedere specifiche opere provvisoriale e/o misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione dei lavori”* si debba procedere ad un'apposita analisi per l'individuazione prima delle misure da allestire e quindi dei costi della sicurezza.

Le disposizioni di legge in materia, ed in particolare:

- ex art. 31 bis Legge 109/94 (Merloni-ter) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA.;
- ex art. 12 D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA. e Privati;

prevedono la individuazione, quantificazione e non assoggettabilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza.

L'obbligo per i lavori della PP. AA., di individuare gli oneri della sicurezza nei cantieri sopra soglia (*con entità uomini-giorno uguale o superiore a 200*) è del Coordinatore per la Progettazione (CSP), nei cantieri sotto soglia (*con entità uomini-giorno inferiore a 200*) del Progettista dell'opera.

Gli oneri della sicurezza dovranno essere individuati e scorporati dai lavori posti a base d'asta per non essere sottoposti a ribasso (Determinaz. Autorità Vigilanza LL.PP. n. 2/2001).

Conseguentemente durante la progettazione dell'opera e la predisposizione del Piano di Sicurezza, vanno individuati gli oneri necessari alla predisposizione delle misure tecniche e/o organizzative atte a garantire che i lavori vengano svolti in sicurezza, tali oneri, come già precisato, non sono sottoposti a ribasso d'asta e/o sconti da parte dell'appaltatore.

La corretta stima degli oneri di sicurezza si basa su due elementi:

- Predisposizione di un progetto esecutivo, art. 16, comma 5, Legge 109/94, sue modifiche ed integrazioni;
- Presenza di un computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima dei lavori.

Per affrontare la questione degli oneri correttamente è necessario un approfondimento sulle norme che regolamentano le modalità di analisi dei prezzi nelle opere pubbliche. L'evoluzione delle disposizioni di legge, in merito alla formazione dei prezzi, può essere riassunta come segue:

- Regio Decreto 29 maggio 1895 n. 350, (art. 20) *(abrogato dal 28.07.2000)*;
- Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 15 Luglio 1947 n. 763, (art. 1);
- Legge 10 Dicembre 1981 n. 741, (art. 14) *(abrogato dal 28.07.2000)*;
- Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Dicembre 1999 n. 554, (art. 34).

Tali norme prevedono espressamente che per determinare i prezzi delle opere è necessario: "individuare i prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali **e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere**", a tali prezzi si aggiunge poi una percentuale variabile dal 13% al 15% come **spese generali** e un ulteriore 10% quali **utili per l'impresa**.

Il recente DPR 21 Dicembre 1999 n. 554, conosciuto quale "regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", art. 34 commi 1 e 2, ribadisce che:

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. A tal proposito nel documento di valutazione inserito nel PSC dovrà essere indicata la fonte di riferimento, ufficialmente riconosciuta (es prezzario della camera di commercio), dalla quale sono stati desunti i prezzi unitari.
2. per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
 - a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 - b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
 - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
 - d) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore.

Di particolare importanza è quanto ribadito al punto b), si riconosce il fatto che, nella formulazione dei nuovi prezzi unitari, alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti si deve aggiungere una percentuale per le spese relative alla sicurezza, ciò a conferma di quanto successivamente espresso nel seguente capitolo.

Tali disposizioni riconoscono che nella realizzazione di un'opera, oltre alla risorsa umana (manodopera), all'uso dei materiali e dei mezzi di trasporto, vi sono **“oneri occorrenti alla formazione delle singole categorie di opere”**.

Quali siano questi oneri non è esplicitato in modo diretto dalle norme; dall'esperienza si può ricavare che nelle spese generali si considerano (in forma di pro-quota) oneri per :

- personale tecnico amministrativo non impegnato direttamente nella produzione;
- costi generali della sede;
- costo delle attrezzature e macchine utilizzate per l'esecuzione dell'opera;
- costo della logistica e dei servizi dei cantieri;
- costi di eventuali consulenze;
- **costi dati dagli apprestamenti e opere provvisionali atte a tutelare la vita e la salute dei lavoratori;**
- costi vari.

Conseguentemente, si può affermare che gli oneri della sicurezza riscontrati a priori nell'analisi dei prezzi sono già compresi nelle spese generali, gli stessi possono oscillare fino ad un massimo del **5 % (pari ad un 1/3 della** quota massima riconosciuta per spese generali).

Per la realizzazione particolari costruzioni possono essere richiesti allestimenti e/o l'uso di particolari opere provvisionali, macchine, attrezzature e/o procedure, in relazione a condizioni di rischio specifiche, non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del progetto e dello studio di fattibilità della costruzione da realizzare, oltre che delle caratteristiche proprie del cantiere. In tali casi, evidentemente, gli oneri della sicurezza non sono compresi nei prezziari di utilizzo corrente e, pertanto, vanno indicati come costi aggiuntivi.

Ciò premesso si può affermare che :

a. I valori dei prezziari che si riferiscono a **“opere compiute”**, individuati attraverso una corretta analisi, già contengono al loro interno “quota-parte” degli oneri di sicurezza in quanto: **le opere provvisionali sono considerate come strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrono alla formazione delle singole categorie di opere**, conseguentemente sono riscontrabili a priori nell'analisi dei prezzi e riconosciuti nelle spese generali (per le quali si aggiunge il 15%).

b. La realizzazione di costruzioni particolari, oppure l'agire in particolari contesti può comportare la realizzazione di opere provvisionali speciali, con rischi specifici, non comprese a priori nell'analisi dei prezzi fatta con l'utilizzo di prezziari correnti. In tali casi occorrerà procedere ad un'apposita analisi, allo scopo di individuare le opere provvisionali da realizzare e/o procedure di sicurezza da adottare non **strumentali** all'esecuzione dei lavori.

Il recente D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", conferma l'ipotesi riportata al precedente punto a), dove si afferma che le opere provvisoriale e/o i DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) strumentali all'esecuzione dei lavori sono già considerati nei prezzi per opere compiute. Come di seguito riportato nel presente capitolo, l'incidenza degli oneri della sicurezza all'interno dei prezzi per opere compiute andrà comunque stimata al fine di non sottoporla a ribasso d'asta e conseguentemente tali oneri andranno corrisposti all'appaltatore.

art. 5, DM n. 145 del 19 aprile 2000:

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

"1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore."

Va ancora ricordato che a norma dell'art. 31 Legge 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 22 del D.Lgs. 528/99 deve essere emanato il "regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e sull'indicazione della stima dei costi della sicurezza".

In assenza del regolamento di cui sopra, le indicazioni sulla stima dei costi di seguito riportate rappresentano un possibile approccio alla problematica "oneri".

A seguito di quanto qui specificato nella predisposizione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC), il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (CSP) deve :

1. Individuare, mediante una stima dettagliata, la "quota-parte" degli oneri della sicurezza già presenti nella stima dei lavori e/o del computo metrico estimativo, tali oneri essendo già stati considerati non si sommano ai costi dell'opera ma vanno solamente **estrapolati ed identificati** quali **oneri non sottoposti a ribasso d'asta**,

tali oneri possono essere identificati come **“Oneri Direttamente previsti nella stima dei lavori”** (O.D.).

2. Individuare le eventuali specifiche misure di sicurezza necessarie alla realizzazione della singola opera non prevedibile nell'analisi dei prezzi delle opere compiute, per le quali procedere ad una apposita stima. Tali oneri, non essendo stati considerati nella stima dei lavori e/o computo metrico si sommano al costo complessivo dell'opera. Gli stessi possono essere identificati come **“Oneri Specifici”** (O.S.).

Tecnicamente, l'individuazione degli oneri, può essere convenzionalmente divisa in n. 2 Capitoli:

| Opere provvisionali che comportano oneri di sicurezza diretti o specifici. | |
|--|---|
| Cap. 1 | Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC, impalcati, etc.), utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza, impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza e l'uso dei DPI; |
| Cap. 2 | <p>Previsione, all'occorrenza, dell'allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni dell'opera in esame e non prevedibili a priori se non dopo un attento esame da parte del CSP durante l'elaborazione del PSC</p> <p>Dalle linee guida predisposte nel gennaio 2000 dal gruppo tecnico del coordinamento delle Regioni e Province autonome si ricava l'elenco sotto esposto di costi aggiuntivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • le procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature richieste dal PSC per specifici motivi di sicurezza (es allestimento ed uso di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio); • le misure di sicurezza richieste dal committente oltre gli obblighi legislativi (es: manutenzione in edificio pubblico funzionante); • le necessità di coordinamento delle diverse imprese e lavoratori autonomi (es: costi dei tempi di riunione); • le misure aggiuntive per interferenze rese compatibili (realizzazione di passaggi pedonali protetti contro la caduta di materiali); • gli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili (es interrompere tutte le lavorazioni delle imprese impegnate nelle aree sottostanti al raggio di azione di movimentazione dei carichi sollevati da impianto di sollevamento); • la necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva (lasciare in dimora il ponteggio a disposizione oltre la necessità della singola impresa, uso comune della gru a torre e del relativo gruista); <p>N.B. Nella valutazione non vanno inseriti i costi relativi ad incarichi professionali necessari alla stesura del piano, in quanto facenti carico al Committente e non all'impresa.</p> |

CAPITOLO 1:

(Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza, ponteggi, DPC, etc., e utilizzo di apparecchiature e macchine, **ad uso esclusivo di ogni impresa**, che tengano conto

dei bisogni di sicurezza impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza e l'uso dei DPI).

I principali oneri relativamente agli apprestamenti di opere provvisoriale e all'uso di macchine, di cui sopra, già considerati nell'analisi dei prezzi possono essere i seguenti:

- Costo delle opere provvisoriale di protezione (ponteggi, DPC, ecc.);
- Costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione;
- Costo degli apprestamenti inerenti l'adeguato controllo e manutenzione macchine;
- Costo delle opere relative alle interferenze;
- Costo delle opere relative all'impiantistica;
- Costo prevenzione incendi e squadre di emergenza;
- Costo informazione e formazione dei lavoratori;
- Costo per i controlli sanitari dei lavoratori;
- Costo per la partecipazione, cooperazione e controllo;
- Costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc.;
- Costo dei DPI;
- Altri costi per la sicurezza.
- La stima degli stessi può avvenire seguendo lo schema (**Prospetto 1**) di seguito riportato.

CAPITOLO 2:

I costi della sicurezza aggiuntivi introdotti dal PSC sono .:

- le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature richieste dal **PSC** per specifici motivi di sicurezza, (es allestimento ed uso di specifiche opere provvisoriale, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni dell'opera e non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame da parte del CSP nell'elaborazione del PSC);
- le misure di sicurezza richieste dal committente oltre gli obblighi legislativi (es: manutenzione in edificio pubblico funzionante);
- le necessità di coordinamento delle diverse imprese e lavoratori autonomi (es.: costi dei tempi di riunione);
- le misure aggiuntive per interferenze rese compatibili (realizzazione di passaggi pedonali protetti contro la caduta di materiali);
- gli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili(es interrompere tutte le lavorazioni delle imprese impegnate nelle aree sottostanti al raggio di azione di movimentazione dei carichi sollevati da impianto di sollevamento);
- la necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva (lasciare in dimora il ponteggio a disposizione oltre la necessità della singola impresa, uso comune della gru a torre e del relativo gruista);
- I costi della sicurezza derivanti dalle situazioni di cui sopra sono da considerare **oneri specifici** si precisa che **tali oneri sono da ritenersi come aggiuntivi** in quanto non previsti nella stima dei lavori.
- Tali oneri hanno esclusivamente un carattere di **novità** e di **accessorietà** all'esecuzione del progetto, dettato dalle condizioni particolari dell'opera da realizzare e dal relativo contesto.

- La stima degli stessi avviene seguendo lo schema (**Prospetto 2**) di seguito riportato.
- La specifica tecnica per la valutazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, di cui ai due capitoli precedenti, può essere espressa seguendo la tabella seguente:

| Cap. | Descrizione elemento |
|------|---|
| 1 | <p>O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In questo elemento vengono individuati gli oneri di sicurezza già contemplati nella stima dei lavori, in quanto i prezzi base (per opere compiute) già contengono una quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo queste strumentali all'esecuzione dei lavori. • Questi oneri non si sommano al costo dell'opera in quanto già presenti nella stima dei lavori. • Questo elemento viene individuato attraverso l'analisi della stima dei lavori dove per ogni singola voce si individua l'incidenza delle misure di sicurezza previste dal PSC attraverso un coefficiente (K) espresso in %, il coefficiente non potrà superare il 5%, massimo valore questo previsto per le spese generali. • La determinazione del coefficiente K è di competenza del CSP che potrà avvalersi delle tabelle di riferimento del K individuate su una forbice (min. – max.), impostata sull'analisi dei prezzi per le principali voci dell'elenco prezzi normalmente utilizzati. Per le opere non previste si potrà procedere per analogia. |
| 2 | <p>O.S. = Oneri Specifici dell'opera, non Considerati nella Stima dei Lavori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oneri specifici previsti espressamente dal contratto d'appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non contemplati nella stima dei lavori e nelle spese generali in quanto non riscontrabili a priori nei prezzi base utilizzati dal progettista. • Questi oneri vanno aggiunti alla stima dei lavori predisposta dal progettista. • Questi oneri andranno individuati e contestualizzati per singolo cantiere seguendo lo schema delle tabelle successive del punto O.S., in quanto gli stessi hanno esclusivamente un carattere di novità e di accessorietà all'esecuzione del progetto dettato dalle condizioni particolari dell'opera da realizzare e del relativo contesto. |

La stima degli oneri avviene secondo i prospetti (1 e 2) che seguono.

Prospetto 1 - O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori.

| N. d'ordine | Indicazione dei lavori | Quantità | Prezzo | Parziale | K% Costi per la sicurezza | Costo sicurezza | Prezzo a base d'asta | Parziale |
|---|------------------------|----------|--------|----------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| n. | | n. | € | € | | € | € | € |
| n. | | n. | € | € | | € | € | € |
| n. | | n. | € | € | | € | € | € |
| n. | | n. | € | € | | € | € | € |
| IMPORTO LAVORI | | | | € | € | | | |
| IMPORTO LAVORI DA RIPORTARE A BASE D'ASTA | | | | | | | | € |
| IMPORTO (ONERI DIRETTI) COSTI DELLA SICUREZZA | | | | | | | | € |

Prospetto 2 - O.S. = Oneri Specifici, non Considerati nella Stima dei Lavori.

| Dispositivi e/o misure di prevenzione e protezione particolari. | Unità di misura | Quantità | Costo unitario | Costo a corpo | Totale |
|---|-----------------|----------|----------------|---------------|--------|
| | | n. | € | € | € |
| | | n. | € | € | € |
| | | n. | € | € | € |
| | | | | totale | € |

Riepilogo Oneri della sicurezza.

| | |
|--|---------|
| Oneri già contemplati nel computo metrico estimativo e/o stima dei lavori. | Importo |
| O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori. | € |
| Totale Oneri già considerati nella Stima dei Lavori (OD). | € |
| Oneri non contemplati nella stima dei lavori. | |
| O.S. = Oneri Specifici non Considerati nella Stima dei Lavori. | € |
| Totale oneri non considerati nella Stima dei Lavori (OS). | € |

Riepilogo generale (Importo Lavori e Oneri della Sicurezza).

| Cod. | Descrizione | Importo |
|--|---|---------|
| 1. | Importo complessivo delle opere, come da stima dei lavori. | € |
| 2. | O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori. | € |
| 3. | Importo dell'opera detratto (OD)=a-b (Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta). | € |
| 4. | Oneri della sicurezza già considerati nella Stima dei Lavori OD = b | € |
| 5. | Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella Stima dei Lavori OS. | € |
| 6. | Oneri della sicurezza (OD+OS) (non sottoposti a ribasso d'asta) =d+e | € |
| Indicazioni per la gara d'appalto | | |
| 7. | Importo Lavori sottoposto a ribasso d'asta (= c). | € |
| 8. | Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta (= f). | € |
| 9. | Importo complessivo dell'opera (importo opere + oneri della sicurezza)=g+h | € |

Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (art.31 lettera c Legge 109/94 e/o artt.3 e 9 D.Lgs. 494/96 s.m.i.) non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente (art. 12 D.Lgs. 494/96).

La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati.

Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti è riportato **nell'Allegato F.1)**, dove in particolare gli Oneri Diretti saranno liquidati a corpo in percentuale sugli stati di avanzamento lavori (SAL), mentre gli Oneri Specifici saranno liquidati a misura.

L'articolo 31 si conclude con le norme di applicazione relative ai contratti di appalto o di concessione che, se stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1- bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Il regolamento, dunque, rappresenta una tappa fondamentale per la completa applicazione della legge e la sua emanazione dovrà essere quanto più immediata ed urgente.

9.1 - Tabella Coefficiente K (%) finalizzata all'individuazione degli oneri diretti (OD) della sicurezza.

■
Come già detto in precedenza, gli oneri diretti della sicurezza riscontrati a priori nell'analisi dei prezzi sono già compresi nelle spese generali e gli stessi possono oscillare all'interno dei singoli prezzi unitari fino ad un massimo del **x 5%.**

Considerato che la quota oneri della sicurezza è una delle componenti delle spese generali, in via convenzionale si può convenire che mediamente gli oneri diretti (OD) della sicurezza possono oscillare fino ad un max di 1/3 delle spese generali (1/3 di 15% = 5%).

In considerazione di ciò gli oneri diretti (OD) individuati mediante il coefficiente K oscillano da 0,1% (min.) a 5% (max.).

I criteri mediante i quali viene individuata la forbice del K (min. e max.), di seguito riportata sono:

- statistiche infortuni, fonte INAIL;
- indice di frequenza degli infortuni, fonte INAIL;
- indice di gravità degli infortuni, fonte INAIL;
- attività lavorativa presa in considerazione;
- rischi insiti nell'attività lavorativa presa in considerazione;
- opere provvisorie, DPC da prevedere per ridurre i rischi previste nel PSC;
- manutenzione di macchine attrezzature e impianti previste nel PSC;
- informazione dei lavoratori inerente i rischi e l'organizzazione del cantiere;
- formazione dei lavoratori inerente i rischi e l'organizzazione del cantiere;
- segnaletica di sicurezza inerente i rischi e l'organizzazione del cantiere;
- Dispositivi di Protezione Individuali necessari;
- coordinamento delle attività proposta dal CSE;
- coordinamento e consultazione del RLS e/o RLST;
- programmazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC;
- addestramento dei lavoratori per l'uso dei DPI.

Si riportano le tabelle del K (min. e max.) a cui fare riferimento; per le attività non previste nelle tabelle si procede per analogia di lavorazione.

I valori espressi in percentuale nelle tabelle a seguire rappresentano esclusivamente un'indicazione tecnica, in relazione alle attività previste ed ai relativi rischi, sarà cura del coordinatore per la progettazione verificare la congruità del K e del caso implementarlo o comprimerlo.

| codice | ATTIVITÀ | K% min | K% max |
|---------------|--|---------------|---------------|
| | <i>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - RISTRUTTURAZIONI</i> | | |
| | Demolizione completa di fabbricati. | 4.0 | 5.0 |
| | Demolizione parziale di fabbricati. | 3.5 | 5.0 |
| | Demolizione in breccia a sezione obbligata. | 4.0 | 5.0 |
| | Scavi generale di sbancamento. | 0.5 | 2.5 |
| | Scavo parziale di fondazione | 0.5 | 2.5 |
| | Scavo a sezione obbligata | 4.0 | 5.0 |
| | Armatura pareti dello scavo | 1.0 | 3.0 |
| | Opere di fondazione | 0.5 | 2.5 |
| | Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota | 0.5 | 2.5 |
| | Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota | 3.0 | 5.0 |
| | Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo | 4.0 | 5.0 |
| | Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristretti | 4.0 | 5.0 |
| | Murature in laterizio esterne | 2.0 | 5.0 |
| | Murature in laterizio interne | 1.0 | 2.5 |
| | Tamponamenti interni | 1.0 | 2.5 |
| | Intonaci esterni | 2.0 | 5.0 |
| | Intonaci interni | 1.0 | 2.5 |
| | Orditura di tetti con legname | 4.0 | 5.0 |
| | Orditura del tetto con travi in c.a. | 4.0 | 5.0 |
| | Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere | 4.0 | 5.0 |
| | Opere da lattoniere | 4.0 | 5.0 |
| | Pavimenti esterni | 0.5 | 2.0 |
| | Pavimenti interni | 0.5 | 1.5 |
| | Rivestimenti esterni | 3.0 | 5.0 |
| | Rivestimenti interni | 0.5 | 1.5 |
| | Posa tubi e canne in verticale | 2.0 | 4.0 |
| | Intonaci in gesso e opere da stuccatore | 0.5 | 1.5 |
| | Assistenza muraria agli impianti | 0.5 | 2.0 |
| | Opere di impermeabilizzazione muri controterra | 3.5 | 5.0 |
| | Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni | 4.0 | 5.0 |
| | Assistenza alla posa di infissi | 2.0 | 3.5 |
| | Opere da falegname | 0.5 | 3.0 |
| | Opere da fabbro | 0.5 | 3.0 |
| | Opere in pietra naturale | 0.5 | 3.0 |
| | Opere da vetraio | 0.5 | 3.0 |
| | Opere da verniciatore | 0.5 | 3.0 |
| | Impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento | 1.0 | 3.0 |
| | Impianti idrico sanitari | 0.5 | 3.0 |
| | Impianti elettrici | 1.0 | 3.0 |
| | Impianti ascensori | 4.0 | 5.0 |
| | | | |
| | <i>OPERE DI PREFABRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO</i> | | |
| | Montaggio elementi verticali | 3.0 | 5.0 |
| | Montaggio elementi orizzontali | 4.0 | 5.0 |
| | Montaggio pannelli di tamponamento | 3.0 | 5.0 |
| | Montaggio rampe scale | 4.0 | 5.0 |
| | Montaggio strutture inclinate e/o complesse | 4.0 | 5.0 |

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| | | | |
| | OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE | | |
| | Sondaggi del terreno | 1.0 | 3.0 |
| | Prove penetrometriche | 1.0 | 3.0 |
| | Posa pali in calcestruzzo armato | 1.5 | 3.5 |
| | Realizzazione pali trivellati | 1.5 | 3.5 |
| | Battitura pali in c.a. | 2.0 | 4.0 |
| | Realizzazione di diaframmi e/o paratie | 1.5 | 3.5 |
| | Realizzazione di micropali e/o berlinesi | 1.5 | 3.5 |
| | Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno | 1.0 | 3.5 |
| | Consolidamento del terreno dall'interno di gallerie, pozzi e cunicoli | 4.0 | 5.0 |
| | Realizzazione di tiranti di ancoraggio | 1.0 | 2.5 |
| | Realizzazione di colonne (jet-grouting) | 0.5 | 2.0 |
| | | | |
| | OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE | | |
| | Scavo di sbancamento | 0.5 | 2.5 |
| | Scavo a sezione ristretta | 3.5 | 5.0 |
| | Scavo in presenza di interferenze | 4.0 | 5.0 |
| | Scavo armato | 4.0 | 5.0 |
| | Realizzazione di pozzi e cunicoli | 4.0 | 5.0 |
| | Opere di scarificazione e demolizione | 2.0 | 4.5 |
| | Posa di condotti fognari e camerette | 2.0 | 3.5 |
| | Opere di reinterro e livellatura | 0.5 | 2.5 |
| | Asfaltatura stradale | 0.5 | 2.0 |
| | Realizzazione di pavimenti in pietra naturale | 0.5 | 2.0 |
| | Posa di prefabbricati e manufatti | 1.5 | 3.5 |
| | Segnaletica verticale ed orizzontale | 0.5 | 2.0 |
| | Opere di sterro e movimento terra | 0.5 | 2.5 |
| | Realizzazione di rampe | 1.0 | 3.5 |
| | Risagomatura di torrenti | 0.5 | 2.5 |
| | Realizzazione di briglie | 1.5 | 4.0 |
| | Realizzazione muri in c.a. | 1.0 | 3.0 |
| | Realizzazione muri in pietrame e cls | 3.0 | 5.0 |
| | Sistemazione di scarpate torrenti e pendii | 1.5 | 4.0 |
| | Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico | 0.5 | 3.0 |
| | Potatura piante | 0.5 | 2.0 |
| | Opere a verde | 0.5 | 1.5 |
| | | | |
| | MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO | | |
| | Montaggio strutture verticali | 3.5 | 5.0 |
| | Montaggio strutture orizzontali (travi) | 4.0 | 5.0 |
| | Montaggio capriate ed arcarecci | 4.0 | 5.0 |
| | Montaggio coperture | 4.0 | 5.0 |
| | Montaggio scale e grigliati | 3.5 | 5.0 |

Riferimenti legislativi relativi agli oneri.

- Legge 11 febbraio 1994 n. 109, conosciuta come "Legge Merloni";
- Legge 02 giugno 1995 n. 216, conosciuta come "Legge Merloni bis";
- Legge 18 novembre 1998 n. 415, conosciuta come "Legge Merloni Ter";
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, conosciuto come "Regolamento di attuazione della Legge 109/94";
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, conosciuto come "Direttiva Cantieri";
- D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, conosciuto come "Decreto di modifica e integrazione alla Direttiva Cantieri".
- Determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 15 Dicembre 1999 n. 12, in merito all'indicazione degli oneri della sicurezza nei bandi di gara sottosoglia (con rapporto uomini-giorno < a 200).
- DM (Ministero dei Lavori Pubblici) n° 145 del 19 Aprile 2000, regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 legge 109/94 s.m.i..
- Determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 26 Luglio 2000 n. 37, calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della mano d'opera in attesa del regolamento attuativo.
- Determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 10 Gennaio 2001 n. 02, chiarimenti in merito al calcolo degli oneri di sicurezza.
- Comunicato Stampa dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 06 novembre 2001, in merito al calcolo degli oneri di sicurezza.

6) VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI. Documentazione.

IMPRESA CON DIPENDENTI

- Copia firmata dal legale rappresentante conforme all'originale del certificato di regolare iscrizione alla CCIAA;
- Sottoscrizione della dichiarazione cumulativa (All. 1);
- Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo;
- Fotocopia del modello di pagamento unificato F-24;
- Fotocopia del modello degli ultimi versamenti INPS (modello DM 10/2);
- Fotocopia del modello degli ultimi versamenti INAIL (modello 10-S.M.);
- Fotocopia dell'ultima Distinta Nominativa di versamento accantonamento e contributi contrattuali alla Cassa Edile (modello contributi COE);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS), ossia il documento che deve essere redatto da ogni singola impresa in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m., che dovrà essere corredato da:
 - Elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (fotocopia del libretto uso e manutenzione per macchinari con marchio CE, scheda procedura d'uso e manutenzione per macchinari senza marchio CE verifica di rispondenza alle

norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione etc.), nonché copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie per il rischio elettrico;

- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno delle schede di sicurezza;
- Individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;
- Copia del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D. Lgs. 277/91 o dichiarazione sostitutiva del titolare attestante che l'attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore inferiore agli 85 db(A) o compreso tra gli 85 e i 90 dB(A);
- Documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;
- Documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
- Libro Matricola e/o Libro Soci Lavoratori (per le Cooperative);
- Copia del registro degli infortuni;
- Copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica;
- Certificati di idoneità se presenti lavoratori minorenni.

IMPRESA CON SOLO SOCI

- Copia firmata dal legale rappresentante conforme all'originale del certificato di regolare iscrizione alla CCIAA;
- Sottoscrizione della dichiarazione cumulativa (All. II);
- Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo (art. 399 DPR 547/55);
- Fotocopia del modello di pagamento unificato F-24;
- Fotocopia del modello degli ultimi versamenti INPS (modello DM 10/2);
- Fotocopia del modello degli ultimi versamenti INAIL (modello 10-S.M.);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS), ossia il documento che deve essere redatto in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m., che dovrà essere corredato da:
 - Elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (fotocopia del libretto uso e manutenzione per macchinari con marchio CE, scheda procedura d'uso e manutenzione per macchinari senza marchio CE verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione etc.), nonché copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie per il rischio elettrico;
 - Individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare;
 - Copia del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D. Lgs. 277/91 o dichiarazione sostitutiva del titolare attestante che l'attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore inferiore agli 85 db(A) o compreso tra gli 85 e i 90 dB(A);
 - Documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;
 - Documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati rilasciata dal medico competente;
 - Copia del registro degli infortuni;
 - Copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica;

IMPRESA SINGOLO ARTIGIANO

- Copia firmata dal legale rappresentante conforme all'originale del certificato di regolare iscrizione alla CCIAA;
- Sottoscrizione della dichiarazione cumulativa (All. III);
- Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo;
- Fotocopia del modello di pagamento unificato F-24;
- Sottoscrizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla ditta appaltatrice;

All. I - Dichiarazione cumulativa (Impresa con dipendenti)

Cantiere:.....
.....

Il sottoscritto nato a
il....., residente in via
Comune diProvincia di/.....

DICHIARA

1. di essere il legale rappresentante della ditta..... con sede in Via..... Città
2. in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto:
 - a) ð di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza;
 - b) ð di individuare quale responsabile dell'organizzazione del lavoro il Sig.....dell'Impresa.....
3. che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il signor:
Nome e cognome.....
Indirizzo.....
Tel.....
4. che come documentazione atta a dimostrare l'idoneità tecnico professionale della propria impresa e delle proprie imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori autonomi da lui incaricati si consideri che globalmente il ns. giro di affari in lavori simili è £....., il ns. personale tecnico è formato da n°..... professionisti, n*.....dipendenti, n°.....soci
5. che l'organico medio annuo, distinto per qualifica, regolarmente denunciato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili è il seguente: Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai specializzati, Operai
Posizione INPS n°.....
Posizione INAIL n°.....
6. che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti, è il contratto dei.....
7. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell'inizio lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) cioè il documento che deve essere stato redatto in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
8. di curare le eventuali condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
9. di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
10. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute ed integrate dal POS e dai loro eventuali aggiornamenti;
11. di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs. 494/96;
12. di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL;
13. di aver correttamente applicato i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti-art. 3 D. Lgs. 494/96;
14. di aver effettuato il documento sulla valutazione dei rischi ex art. 4, lett. a), b), c) del D. Lgs. 626/94;

15. che l'attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore:
- a) ð inferiore agli 80 dB (A);
 - b) ð compresa tra gli 80 e gli 85 dB(A)
 - c) ð compresa tra gli 85 e i 90 dB(A)
16. di aver trasmesso nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 494/96 il piano di sicurezza e coordinamento al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
17. di aver adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi;
18. che i lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e attualmente non esistono problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori sono idonei alla mansione;
19. che i nominativi dei lavoratori formati ed informati addetti all'attuazione del piano di emergenza e di primo soccorso sono i seguenti:
- Responsabile emergenza
 - Addetto mezzi antincendio
 - Addetto ProntoSoccorso
 - Il telefono di emergenza per avvisare l'impresa è.....
20. che l'attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e viene regolarmente verificata e manutentata secondo le modalità prescritte dal libretto d'uso e manutenzione;
21. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 37, 38 del D. Lgs. 626/94 inerenti l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori sulle attrezzature di cantiere;
22. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 art. 4 DPR 547/55, art. 4 DPR 303/56 inerenti l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori;
23. di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni e di aver adeguatamente informato gli stessi sul loro corretto e sicuro utilizzo secondo l'art. 41 del D. Lgs. 626/94: elmetto, scarpe antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina.

..... Data

In fede

.....

All. II - Dichiarazione cumulativa
(imprese con lavoratori equiparabili a lavoratori subordinati, ma non dipendenti)

Cantiere:.....
.....
.....

Il sottoscritto nato a
il....., residente in via
Comune diProvincia di/.....

DICHIARA

8. di essere il legale rappresentante della ditta..... con sede in Via..... Città
9. in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto:
 - c) ò di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza;
 - d) ò di individuare quale responsabile dell'organizzazione del lavoro il Sig.....dell'Impresa.....
10. che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il signor:
Nome e cognome.....
Indirizzo.....
Tel.....
11. che come documentazione atta a dimostrare l'idoneità tecnico professionale della propria impresa e delle proprie imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori autonomi da lui incaricati si consideri che globalmente il ns. giro di affari in lavori simili è £....., il ns. personale tecnico è formato da n°.....soci.
12. che l'organico medio annuo, distinto per qualifica, regolarmente denunciato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili è il seguente: Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai specializzati, Operai,
Posizione INPS n°.....
Posizione INAIL n°.....
13. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell'inizio lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) cioè il documento che deve essere stato redatto in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
7. di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
8. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute ed integrate dal POS e dai loro eventuali aggiornamenti;
9. di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs. 494/96;
10. di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL;
11. di aver effettuato il documento sulla valutazione dei rischi ex art. 4, lett. a), b), c) del D. Lgs. 626/94;
12. che l'attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore:
 - ò inferiore agli 80 dB (A);
 - ò compresa tra gli 80 e gli 85 dB(A)
 - ò compresa tra gli 85 e i 90 dB(A)
13. di aver adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi;

14. che i socio lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e attualmente non esistono problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori sono idonei alla mansione;
15. che i nominativi dei lavoratori formati ed informati addetti all'attuazione del piano di emergenza e di primo soccorso sono i seguenti:
Responsabile emergenza
Addetto mezzi antincendio
Addetto Pronto Soccorso
Il telefono di emergenza per avvisare l'impresa è.....
16. che l'attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e viene regolarmente verificata e manutentata secondo le modalità prescritte dal libretto d'uso e manutenzione;
17. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 37, 38 del D. Lgs. 626/94 inerenti l'obbligo di formazione ed informazione dei socio lavoratori sulle attrezzature di cantiere;
18. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 art. 4 DPR 547/55, art. 4 DPR 303/56 inerenti l'obbligo di formazione ed informazione dei socio lavoratori;
19. di aver consegnato a tutti i socio lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni e di aver adeguatamente informato gli stessi sul loro corretto e sicuro utilizzo secondo l'art. 41 del D. Lgs. 626/94: elmetto, scarpe antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina.

..... Data

In fede

.....

**All. III - Dichiarazione cumulativa
(lavoratore autonomo)**

Cantiere:.....
.....
.....

Il sottoscritto nato a
il....., residente in via
Comune di Provincia di/.....

DICHIARA

14. di essere il legale rappresentante della ditta..... con sede in Via..... Città
15. in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto:
 ò di individuare quale responsabile dell'organizzazione del lavoro il Sig. dell'Impresa
16. che come documentazione atta a dimostrare l'idoneità tecnico professionale della propria impresa e delle proprie imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori autonomi da lui incaricati si consideri che globalmente il ns. giro di affari in lavori similari è £....., il ns. personale tecnico è formato solamente dal titolare dell'impresa;
4. di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
5. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute;
6. di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL;
7. che l'attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore:
 ò inferiore agli 80 dB (A);
 ò compresa tra gli 80 e gli 85 dB(A)
 ò compresa tra gli 85 e i 90 dB(A)
8. di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
9. di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
10. di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

..... Data

In fede

.....